



**Comune di Canosa di Puglia**  
(Provincia BAT)

## **Piano Urbanistico Comunale**

# **VARIANTE ALLA PARTE PROGRAMMATICA DEL PUG AI SENSI DELL'ART.12 DELLA LR 20/2001 E DELL'ART.4 DELLE NTA DEL PUG**

Marzo 2023

Elaborazione  
Ing. Riccardo Miracapillo  
Dirigente III Settore  
supporto Arch. Nicola Ferdinando Fuzio



## **Premessa**

Il Comune di Canosa è dotato di P.U.G., approvato in via definitiva con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 18/03/2014 e pubblicato sul B.U.R.P. n. 53 del 17/04/2014;

Con la delibera di Giunta Comunale n. 175 del 08/08/2019, esecutiva ai sensi di legge, è stato rappresentato di dover provvedere ad una revisione degli strumenti urbanistici vigenti, al fine di riportare le singole azioni entro un quadro di programmazione e pianificazione complessiva della Città di Canosa di Puglia, avente valore di atto di indirizzo propeedeutico alle fasi successive della pianificazione;

Con lo stesso provvedimento veniva nominato il Dirigente del III Settore Responsabile della formazione e redazione della variante al PUG (Piano Urbanistico Generale), ai sensi e nel rispetto della procedura prevista dal Titolo V (artt. 8 e segg.) della L.R. n. 20/2001, e dell'adeguamento del P.U.G. al P.P.T.R., ed incaricato di predisporre gli approfondimenti necessari per:

- la revisione del P.U.G./Strutturale relativamente alla rideterminazione delle aree produttive, agli Ambiti Perequativi, alle aree ricadenti nell'abitato da sottoporre a Piani Particolareggiati, al riesame della strumentazione attuativa del piano (P.U.E., U.M.I., perequazione) nonché alle Norme Tecniche di Attuazione dello stesso Piano;
- il completamento del P.U.G./Programmatico al fine di precisare una strategia di attuazione del PUG medesimo all'interno di una visione di un nuovo welfare per la Città e di azioni atte alla riconversione ecologica;

Con Deliberazione n. 2 del 11/02/2021, il Consiglio Comunale ha adottato, ai sensi del comma 1 dell'art.11 della L.R. n.20/2001, dell'art.97 delle NTA del PPTR e della L.R. n.44/2012, il Documento Programmatico Preliminare della Variante al Piano Urbanistico Generale (PUG) ed adeguamento al PPTR.

In attuazione di quanto disposto dalla Deliberazione della Giunta Comunale n. 121 del 04/08/2022 è stata avviata la formazione della variante di adeguamento del PUG al PPTR ai sensi dell'art. 97 delle NTA del PPTR e di aggiornamento della parte programmatica al PUG.

Dalla data di approvazione del PUG, sono state approvate, modificate o integrate diverse leggi regionali che attengono alla gestione del territorio e la gestione del PUG da parte degli uffici comunali, ha evidenziato alcune criticità dell'apparato normativo del piano e pertanto si rende necessario un aggiornamento della parte programmatica delle norme tecniche di attuazione del PUG.

Come disposto dai comma 2 e 3 dell'art.12 della Lr 20/2001 e dall'art.4 (comma 4 e 5) della NTA del PUG vigente risulta possibile procedere alla variazione della parte programmatica del PUG, attraverso una delibera motivata del Consiglio Comunale di apportare variazioni alla parte programmatica del PUG (comma 2).

La variante alle NTA del PUG programmatico è stata articolata in tre parti distinte:

- Parte prima: articoli da inserire nella parte programmatica delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Urbanistico Generale;
- Parte seconda: articoli da inserire nella parte programmatica delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Urbanistico Generale;
- Parte terza: articoli da sopprimere nella parte programmatica delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Urbanistico Generale.

**Il presente elaborato, redatto secondo le indicazioni della Deliberazione di Giunta Comunale n. 121 del 04/08/2022, costituisce elaborato tecnico per la approvazione della variante alla parte programmatica del PUG da parte del Consiglio Comunale ai sensi dell'art.12 (commi 2 e 3) della Lr 20/2001 e dell'art.4 (commi 4 e 5) delle NTA del PUG di Canosa di Puglia.**

**Parte prima**  
**Articoli da inserire nella parte programmatica delle**  
**Norme Tecniche di Attuazione del Piano Urbanistico Generale in recepimento**  
**di intervenute disposizioni regionali**

In recepimento delle vigenti disposizioni normative regionali, la parte programmatica delle Norme Tecniche di Attuazione del PUG è integrata dagli articoli di seguito riportati.

**Art.51bis- Recepimento della legge regionale n.11/29.06.2022**

1. Ai sensi dell'articolo 5 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 e della legge regionale n.11/29.06.2022, nei contesti:

- CPF.CP/EP Contesto produttivo da sottoporre a PUE
- CPF.CP/P Contesto produttivo già sottoposto a PIP
- CPF.CU/P Contesto periurbano già sottoposto a PUE
- CPF.CP/E Contesto produttivo esistente
- AP.AS/P Ambito Perequativo per Aree a Servizi alla Produzione
- CPF.CP/E Contesto produttivo esistente
- CR.PNI Contesto Rurale destinato ad insediamenti Produttivi di Nuovo Impianto
- CR.IPA Contesti rurali per insediamenti per l'agricoltura
- CR.ICI Contesto rurale per insediamenti industriali, commerciali e di interscambio modale
- CPF.CP/447 Contesto produttivo esistente/447
- CPF.CP/SE Insediamento produttivo sparso esistente

oltre alle attività insediabili ai sensi delle NTA del PUG, potranno insediarsi tutte le attività dirette alla produzione o allo scambio di beni e servizi, ad esclusione delle attività insalubri, secondo i parametri urbanistici ed edilizi già previsti per ogni tipologia di contesto.

2. Tra le attività per la distribuzione sono ricomprese le aree parcheggio attrezzate destinate alla sosta ed al parcheggio di mezzi ed autoveicoli, così come previsto dal D.M. 1444/1968.

2.1. In queste aree si possono ubicare le attrezzature funzionali alla sosta ed al parcheggio di mezzi ed autoveicoli, quali:

- a) attrezzature per il settore dei trasporti (agenzie di trasporti, spedizionieri, assicurazioni);
- b) attrezzature ricreative (bar, ristoranti, ecc.);
- f) attrezzature per il ricovero e la manutenzione dei mezzi di trasporto (spazi di sosta attrezzata, autolavaggi, ecc.).

3. Per le attività commerciali, per la distribuzione, e le attività direzionali a 100 mq di superficie lorda di pavimento di edifici previsti, deve corrispondere la quantità minima di 80 mq di spazio, escluse le sedi viarie, di cui almeno la metà destinata a parcheggi (in aggiunta a quelli di cui all'art.18 della legge n.765).

3.1. Per le zone già dotate di strumento urbanistico attuativo già approvato il rilascio del Permesso di Costruire è subordinato alla verifica della esistenza delle opere di urbanizzazione primaria, o all'impegno mediante convenzione a realizzare le stesse da parte del titolare del PdC, e alla individuazione delle aree da cedere ai fini degli standard urbanistici connessa alla tipologia della attività da insediare.

3.2. Le aree per standard urbanistici dovranno essere individuate tra quelle già previste dai piani urbanistici esecutivi vigenti o, in assenza per esaurimento delle stesse, all'interno del proprio lotto purché la densità edilizia sia dimensionata sulla sola superficie fondiaria ricavata al netto delle aree per standard.

**Art.51 ter -Recepimento della legge regionale n.20/12.08.2022**

1. Ai sensi e per gli effetti della legge regionale n.20/12.08.2022, nei contesti urbani:

- CUC.CC - Contesto Urbano Consolidato Compatto
- CUC.CC, Contesto urbano consolidato compatto
- CUC.CS, Contesto urbano consolidato speciale
- CUC.ERS, Contesto urbano per l'edilizia residenziale sociale
- CUC.PC, Contesto urbano PUE vigente "Capannoni"
- CUNI.CUE/1, Contesto Urbano di Espansione

- CUNI.CUE/2 - Stato Giuridico: Contesto Urbano di Espansione (riveniente dal PRG vigente)
- CUNI.CUE/3 - Stato Giuridico: Contesto Urbano di Espansione (riveniente dal PRG vigente)
- CUNI.CUE/4 - Stato Giuridico: Contesto Urbano di Espansione
- CUNI.CUE/Loconia: Contesto di Espansione
- CPF.CU/P, Contesto periurbano già sottoposto a PUE

sono consentiti interventi di riuso e di riqualificazione su immobili con qualsiasi destinazione, attraverso interventi di ampliamento o demolizione e ricostruzione con destinazione finale di tipo residenziale, ovvero destinate ai medesimi usi preesistenti se legittimi o legittimati.

2. Nei contesti rurali:

- CR.VB, Contesto rurale con valore ambientale, ecologico e paesaggistico rilevante (ATE "B");
- CR.VC, Contesto rurale con valore ambientale, ecologico e paesaggistico distinguibile (ATE "C");
- CR.VD, Contesto rurale con valore ambientale, ecologico e paesaggistico relativo (ATE "D");
- CR.E, Contesto rurale a prevalente funzione agricola da tutelare e rafforzare;

sono consentiti interventi di ampliamento nella misura massima del 20 per cento e di demolizione e ricostruzione nella misura massima del 35 per cento e comunque non oltre 200 metri cubi, se finalizzati al risanamento igienico-sanitario o alla riqualificazione energetica dell'intero edificio, con salto di categoria di almeno due classi, ovvero, qualora per gli ampliamenti non risulti possibile, il conseguimento della classe energetica più alta da dimostrare mediante l'attestato di prestazione energetica di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva (UE) 2018/844, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia, e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, della direttiva 2010/31/UE, sulla prestazione energetica nell'edilizia, e della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia) precedente e posteriore all'intervento, rilasciato da tecnico abilitato nelle forme della dichiarazione asseverata, nel rispetto della specifica disciplina di tutela prevista dal PUG e delle norme di tutela paesaggistica di cui al Piano paesaggistico territoriale regionale (PPTR).

3. E' assicurato l'incremento della superficie permeabile del lotto e sono migliorate le connessioni ecologiche esistenti.

4. Per gli interventi di cui al comma 1 e 2, sono computabili solo i volumi legittimamente realizzati. Le volumetrie per le quali sia stata rilasciata la sanatoria edilizia straordinaria di cui alla legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie), alla legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) e al decreto legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326), sono computate ai fini della determinazione della volumetria complessiva esistente; si computano altresì ai fini della volumetria complessiva anche i volumi effettivamente esistenti per cui sia riconosciuto lo stato legittimo ai sensi dell'articolo 9 bis del d.p.r. 380/2001.

5. Il calcolo delle volumetrie è effettuato sulla base di quanto risultante dai titoli edilizi, anche rilasciati in sanatoria ordinaria o straordinaria, del fabbricato da ampliare.

6. Gli interventi edilizi disciplinati dal presente articolo, non possono derogare la pianificazione paesaggistica del PPTR e devono rispettare le prescrizioni, indirizzi, misure di salvaguardia e direttive contenute nelle relative norme tecniche d'attuazione. Il rilascio dei titoli edilizi abilitanti è preceduto, se previsto, dall'autorizzazione paesaggistica di cui all'articolo 90 del PPTR ovvero dall'accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all'articolo 91 del PPTR.

#### **Art.51 quater. Recepimento della legge regionale n.19/11.09.1986**

1. Ai sensi e per gli effetti della legge regionale n.19/11.09.1986, come modificata ed integrata dall'art.59 della legge regionale n.1 del 12.01.2005, in tutti i contesti rurali e nei contesti "CP.VP - Contesti Periurbani periferici con rilevante Valenza Paesaggistica ed ambientale", è consentita la realizzazione di serre.

2. Le serre e i loro annessi non sono da considerarsi costruzioni, indipendentemente dai materiali usati per la loro realizzazione e dai sistemi di ancoraggi.

3. Alla realizzazione delle serre e loro annessi si potrà procedere purché:

- la superficie aziendale non sia inferiore a 10.000 mq;

- la superficie coperta non superi il 75 % dell'area disponibile ove questa non sia inferiore a 4.000 mq;
  - l'altezza, misurata al colmo delle coperture, non superi i 10 ml;
  - le distanze minime delle serre da fabbricati adibiti a civile abitazione non siano inferiori a 6 ml;
  - le distanze dalle strade e dai confini non siano inferiori a quelle previste per la piantagione degli alberi;
  - i muri di sostegno e di contenimento non superino l'altezza di 3 ml;
  - sia prevista nel progetto la realizzazione delle opere necessarie per lo scarico e l'incanalamento delle acque meteoriche e di quelle eventuali derivanti dall'esercizio dell'impianto.
4. Nei "CP.VP – Contesti Periurbani con rilevante valenza paesaggistica ed ambientale", l'altezza delle serre misurata al colmo delle coperture, non superi i 5 ml.

**Art. 51 quinquies. Recepimento del comma e-bis dell'art.12 della legge regionale n.20/27.07.2001**

1. Ai sensi e per gli effetti del comma e-bis dell'art.12 della legge regionale n. 20/27.07.2001, la deliberazione motivata del Consiglio comunale che apporta variazioni agli strumenti urbanistici generali vigenti, non è soggetta a verifica di compatibilità regionale e provinciale di cui al comma 1 dell'art.12 della legge regionale n. 20/27.07.2001, quando la variazione deriva da modifiche delle perimetrazioni o suddivisioni dei comparti di intervento di cui all'articolo 15 della legge regionale 10 febbraio 1979, n. 6 (Adempimenti regionali per l'attuazione della legge statale 28 ottobre 1977, n. 10) o di cui all'articolo 14 della l.r. 20/2001, nonché modifiche delle unità di minimo intervento, che non comportino incremento degli indici di fabbricabilità e/o la riduzione delle dotazioni di spazi pubblici o di uso pubblico.

2. Specificazioni di carattere normativo/procedurale

2.1. In ciascuno dei comparti identificati nelle NTA del PUG vigente, i proprietari che rappresentino, in base alla superficie catastale, almeno il 20% degli immobili compresi entro il perimetro dell'area della stessa maglia, possono presentare uno "studio di fattibilità urbanistica" relativo all'intera superficie del comparto, con l'individuazione di sub-comparti costituenti ciascuno un'area di minimo intervento con una dimensione singola minima corrispondente sempre al 20%. L'individuazione dei sub-comparti nel rispetto della individuazione degli utili e degli oneri spettanti ai singoli sub compartisti, deve essere effettuata secondo i criteri, le modalità e le procedure descritte di seguito.

2.2. Lo "studio di fattibilità urbanistica" propone, per la stessa maglia di espansione (o Comparto), la perimetrazione di aree all'interno delle quali ogni attività edilizia è subordinata alla redazione e approvazione di uno strumento urbanistico esecutivo (piano particolareggiato, se di iniziativa pubblica, oppure piano di lottizzazione, se di iniziativa privata). Il responsabile del procedimento incaricato potrà indire una Conferenza di Servizi (CdS) istruttoria interna all'Ente, al fine di acquisire i pareri degli uffici comunali eventualmente interessati dalla proposta.

2.3. La CdS istruttoria, che assume le finalità ma non l'istituto regolato dall'art. 14 della L. 241/90, è finalizzata alla condivisione e definizione dell'idea progettuale e dovrà concludersi entro 30 gg dalla presentazione dell'istanza.

2.4. Lo "studio di fattibilità urbanistica", licenziato positivamente dalla CdS istruttoria, viene proposto alla adozione da parte del Consiglio Comunale e segue le procedure di cui ai comma 4, 6 e 7 dell'art.16 della l.r. 20/2001 ed assume efficacia ai sensi del comma 3 dell'art.12 della L.R. n.20/2001 (modificato ed integrato dall'art. 16 della L.R. n.5/2010).

2.5. Il Piano Urbanistico Esecutivo potrà essere presentato successivamente all'approvazione dello "studio di fattibilità urbanistica" e il procedimento amministrativo per la sua approvazione segue le procedure e i contenuti previsti dalla normativa vigente.

2.6. Lo "studio di fattibilità urbanistica", una volta approvato in Consiglio Comunale, diviene vincolante per l'attuazione della restante parte delle aree del comparto/maglia, salvo la possibilità per i proprietari delle aree di Comparto non ancora dotate di piano attuativo, in corso di validità, di presentare un nuovo "studio di fattibilità urbanistica" con le modalità i tempi e le procedure descritte nel presente disposto normativo.

2.7. Nel caso di maglie/comparti parzialmente pianificati/insediati, ossia per i quali siano stati già approvati piani attuativi di sub-comparti, ancora in corso di validità, le suddette "norme" possono essere applicate

allo stesso modo, tenendo conto, in questo caso, delle previsioni dei piani già in fase di attuazione (o già attuati).

2.8. Qualora i proprietari, e/o gli aventi titolo, delle aree interne al comparto/maglia rappresentino il 100% degli immobili non oggetto di piani attuativi già approvati e in corso di validità, lo “studio di fattibilità urbanistica” verrà sostituito da un elaborato del PUE nel quale si dovrà dimostrare la coerenza della soluzione urbanistica proposta con lo stato dei luoghi. IL PUE sarà approvato secondo le procedure e i contenuti previsti dalla normativa vigente.

2.9. Per i PUE che risultano presentati in data antecedente alla formalizzazione della presente variazione al PUG da parte del proponente Settore, per i quali l’Ufficio Urbanistica non si sia già espresso con proprio parere sfavorevole, gli istanti potranno presentare lo “studio di fattibilità urbanistica” da redigersi secondo le modalità di cui agli articoli precedenti, in coerenza con la soluzione urbanistica già individuata con il PUE presentato e, quindi, attivando le modalità attuative di cui ai presenti articoli con l’esclusione del limite percentuale previsto dal comma 1.

2.10. Laddove l’area di proprietà, ancorché non ancora sottoposta a pianificazione esecutiva, risulta chiusa e continua, interclusa tra altre zone omogenee previste dal PUG, tra altri comparti o zone già oggetto di piani esecutivi in corso di attuazione, ovvero convenzionati, (rif. punto1), la dimensione del subcomparto, che dovrà coincidere con quella della maglia stessa, può essere inferiore al 20% della superficie complessiva del comparto.

#### **Art. 51 sexies. Recepimento della legge regionale n.2/26.02.2008**

1. Ai sensi e per gli effetti della legge regionale n. 2/26.02.2008, il PUG incentiva il principio della multifunzionalità dell’imprenditore agricolo, valorizzandone la figura e determinando una fonte aggiuntiva di reddito attraverso la diffusione d’informazioni in materia di produzioni, consumi e sugli aspetti storici, culturali e antropologici legati al territorio.

2. Per le aziende agricole, agroalimentari e agrituristiche operanti in tutti i contesti rurali e nei “CP.VP - Contesti Periurbani periferici con rilevante Valenza Paesaggistica ed ambientale”, che svolgono attività produttiva internazionale e che si impegnano nell’attività dell’accoglienza didattica – formativa, attraverso il riconoscimento di “Masseria didattica” secondo la procedura prevista dall’art. 6 della Lr 2/2008, è possibile realizzare interventi finalizzati a soddisfare esigenze turistiche ricreative.

3. Per soddisfare le esigenze di cui al comma 2, si auspicano piani, progetti e interventi:

- volti ad assicurare il mantenimento o il ripristino delle condizioni di equilibrio con l’ambiente per la tutela o il recupero dei caratteri idro-geo-morfologici e dei complessi vegetazionali naturali esistenti, i rimboschimenti effettuati con modalità rispondenti ai criteri di silvicoltura naturalistica e ai caratteri paesistici dei luoghi, nonché le opere di forestazione secondo le prescrizioni di Polizia Forestale;
- per la realizzazione di sistemi per la raccolta e di riuso delle acque piovane, di reti idrico/fognarie duali, di sistemi di affinamento delle acque reflue, preferibilmente attraverso tecniche di lagunaggio e fitodepurazione, anche ai fini del loro riciclo;
- per la realizzazione di percorsi per la “mobilità dolce” su viabilità esistente, senza opere di impermeabilizzazione dei suoli e correttamente inserite nel paesaggio;
- per la ristrutturazione edilizia di manufatti legittimamente esistenti che preveda la rimozione di parti in contrasto con le qualità paesaggistiche dei luoghi e sia finalizzata al loro migliore inserimento nel contesto paesaggistico;
- per la coesione e vitalità delle aree periurbane e la difesa della identità storico-culturale con organizzazione di eventi a tema, laboratori didattici sul cibo, sui mestieri antichi e sui prodotti locali a custodia del patrimonio enogastronomico di rilevanza storica.

4. Per soddisfare le esigenze di cui al comma 2, sono consentiti i seguenti interventi:

- la realizzazione di aree a verde attrezzato con percorsi e spazi di sosta pedonali e per mezzi di trasporto, con l’esclusione di ogni opera comportante la impermeabilizzazione dei suoli;
- realizzazione di attrezzature e manufatti funzionali di facile amovibilità per attività connesse alla fruizione della masseria didattica, che non compromettano gli elementi naturali e non riducano la fruibilità ed accessibilità dei luoghi, che siano realizzate privilegiando l’uso di tecnologie e materiali

ecocompatibili, senza utilizzo di materiali cementati di qualsiasi genere e fondazioni nel sottosuolo, nel rispetto delle specifiche norme di settore e purché siano installate senza alterare la morfologia dei luoghi, dimensionalmente compatibili con le preesistenze e i caratteri del sito;

- realizzazione di aree di sosta e parcheggio, progettate in modo che non compromettano i caratteri naturali, non aumentino la frammentazione dei corridoi di connessione ecologica e che non comportino la realizzazione di superficie impermeabili, garantendo la salvaguardia delle specie vegetazionali naturali che caratterizzano il paesaggio e prevedendone la piantumazione in misura adeguata alla mitigazione degli impatti e al migliore inserimento paesaggistico.



## Parte seconda

### Articoli da inserire nella parte programmatica delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Urbanistico Generale per esigenze legate alla precisazione delle disposizioni normative del PUG

1. Per esigenze legate alla mancata attuazione delle previsioni del PUG, la parte programmatica delle Norme Tecniche di Attuazione del PUG è integrata dagli articoli di seguito riportati.

#### **Art. 51 septies. AP.AS/R - Ambito Perequativo per Aree a Servizi alla Residenza**

1. In applicazione delle disposizioni dell'art. 28.2 delle NTA del PUG/Strutturale, in tutti gli AP.AS/R - Ambito Perequativo per Aree a Servizi alla Residenza, in quanto aree destinate a servizi ("US" e/o "zone F") dal PRG vigente ma non sottoposte a procedura di esproprio e/o non indennizzate, per le quali nel PUG è confermata la destinazione per servizi ed è stata individuata una misura di ristoro per i proprietari non indennizzati, è consentita sull'intera superficie del contesto la realizzazione di urbanizzazioni secondarie (US), secondo le destinazioni ed i parametri previsti dall'art. 49.2 delle NTA del PUG.

2. La realizzazione delle urbanizzazioni secondarie (US), è assoggettata alla approvazione di un PUE di cui all'art. 15 della Lr n.20/2001 o di un Permesso di Costruire convenzionato di cui all'art. 28bis del DPR 380/2001.

3. In applicazione della Lr 18/30.04.2019 ed esclusivamente per la realizzazione di urbanizzazioni secondarie (US) di cui al comma 1, le disposizioni di cui al comma 2 dell'art. 28.2 delle NTA del PUG rimangono valide in attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, e sono attuabili alla cessazione dell'attività di cui al comma 1 ed al ripristino dello stato dei luoghi.

4. Le misure previste dal presente articolo devono essere obbligatoriamente trascritte nella convenzione urbanistica del PUE e/o del PdC convenzionato di cui al comma 2.

#### **Art.51 octies. Lotti occupati o in parte occupati**

1. La dizione di "lotti occupati o in parte occupati", riportata dal comma 5 dell'art. 24.1 per i CUC.CC - Contesto Urbano Consolidato Compatto e dal comma 3 dell'art. 24.2 per i CUC.CC -Contesto urbano consolidato compatto, è riferita alle volumetrie esistenti e realizzate in attuazione delle previsioni del Programma di Fabbricazione approvato con la DCC 131/23.04.1980.

#### **Art.51 nonies. Insediamento di allevamenti di cavalli nei contesti rurali**

1. Ai sensi dell'art. 2135 del codice civile sono ricomprese nell'attività dell'imprenditore agricolo "l'allevamento di animali", ovvero non solo l'allevamento di animali destinati all'alimentazione o ai lavori agricoli e comunque legati al fattore produttivo della terra, ma anche le attività comunque correlate al ciclo vitale di animali, compreso l'allevamento di cavalli da corsa e ad uso maneggio.

2. La realizzazione dei manufatti funzionali alla attività di allevamento di cavalli da corsa e ad uso maneggio, è consentita in tutti i contesti rurali e nei "CP.VP - Contesti Periurbani periferici con rilevante Valenza Paesaggistica ed ambientale", nel rispetto dei parametri edilizi definiti dal PUG per i singoli contesti.

#### **Art.51 decies. Discordanza ed indicazione errata per aree vincolate**

1. Ad integrazione di quanto disciplinato dall'art.8 delle NTA del PUG, in caso di discordanza tra le perimetrazioni riportate negli elaborati grafici del PUG e le perimetrazioni riportate nel decreto di vincolo di un bene tutelato ai sensi del Dlgs 42/2004, prevale la perimetrazione riportata nel decreto di vincolo.

2. La discordanza tra quanto riportato negli elaborati del PUG ed il decreto di vincolo del bene tutelato, può essere accertata attraverso la trasposizione del perimetro del decreto di vincolo sulla cartografia di PUG, asseverata da tecnico abilitato.

**Parte terza**  
**Articoli da sopprimere nella parte programmatica**  
**delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Urbanistico Generale**

1. Per intervenute e contrastanti normative nazionali e/o regionali, sono soppressi i seguenti articoli delle NTA del PUG/Programmatico:
  - Art. 37- Fasi e modalità di attuazione delle previsioni del PUG
  - Art. 38- Modalità di attuazione dei comparti
  - Art. 40.4- CR.V: indicatori di qualità, procedure
  - Art. 42- Disciplina per l'attività agrituristica
  - Art. 53 - Conferenza di servizio istruttoria
  - comma 5 dell'art.40.3 delle NTA;
  - comma 7 dell'art.41 delle NTA.
  
2. L'art. 11 risulta soppresso per quanto in difformità con il R.E.C. approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 61 del 26/10/2021